

TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE 22 febbraio 2011, n. 5

Testo del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5
(in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 44 del 23 febbraio 2011),
coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2011, n. 47,
recante: «**Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011**».
(11A05291) (GU n. 92 del 21-4-2011)

Art. 1

1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo e' considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti (**per la festività soppressa del 4 novembre o per una delle altre festività tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unita' d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011 mentre, con riguardo al lavoro pubblico, sono ridotte a tre le giornate di riposo riconosciute dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937, e, in base a tale disposizione, dai contratti e accordi collettivi.**)

3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.